



# **COMUNE DI ORISTANO**

Regolamento per la disciplina delle agevolazioni contributive a favore delle imprese per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 27.07.2015.

## Art. 1. Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare del Comune prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il presente regolamento disciplina le agevolazioni in favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione, o che abbiano aperto una nuova sede operativa nel territorio del Comune di Oristano, in data successiva all'approvazione del presente Regolamento, o a tutte le imprese beneficiarie degli interventi a valere sull'operazione POIC¹ finanziate, al fine di favorire l'insediamento nel territorio comunale, di nuove attività produttive e promuovere il rilancio dello sviluppo economico ed occupazionale sul territorio, mediante l'utilizzo della fiscalità locale.
- 2. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi, ai soggetti indicati nel precedente comma, la cui quantificazione è rapportata ai tributi comunali (IMU/TARSU), dovuti integralmente<sup>2</sup> e regolarmente pagati, per i primi tre anni dal momento di presentazione della domanda, e relativi agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per lo svolgimento dell'attività stessa. Il diritto ai contributi cessa di avere efficacia a decorrere dal quarto anno di attività successivi alla presentazione della domanda.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Programma Operativo per l'Imprenditorialità Comunale finanziato a valere sul Fondo PISL-POIC di cui al POR FSE 2007-2013

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad esclusione cioè delle quote oggetto di agevolazione/esenzione



C.F. n° 00052090958

3. L'ammontare complessivo delle somme eroqate per ciascun richiedente non potrà essere superiore al 90% delle somme già versate nel triennio precedente per i tributi di cui al comma 2. Il limite del contributo per singolo beneficiario è pari a € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

Le somme di cui ai contributi quantificati come sopra e relative a tutte le istanze pervenute, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata mediante individuazione di specifico capitolo di bilancio e nel limite dello stanziamento del bilancio.

### Art. 2. Requisiti

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi (IMU/TARSU) relativamente alle unità immobiliari su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costituzione o già esistente a patto che risulti beneficiaria del POIC.

Limitatamente alle imprese di nuova costituzione che non sono beneficiarie del POIC, le agevolazioni sono limitate alle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa A10/C1/C2 (solo funzionali all'attività) se /C3/C4/D1/D2/D3/D7/D8.

- Le agevolazioni di cui al presente regolamento si applicano ai soggetti passivi che esercitino la propria attività in immobili ricadenti all'interno del territorio comunale.
- 3. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva, o abbia aperto la sede operativa nel Comune, successivamente alla data di approvazione del presente regolamento. A tal fine fa fede la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta e/o cessata nel corso del triennio di agevolazioni, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni dalla data di interruzione e/o cessazione.
- 4. Per impresa beneficiaria del POIC si intende quella che risulti finanziata dal fondo POIC PO FSE 2007-2013, sia essa già esistente che di nuova costituzione.
- 5. Le imprese oggetto di agevolazione devono avere la sede operativa nel Comune di Oristano, nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività.
- 6. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono avere pendenze debitorie nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL,



C.F. n° 00052090958

Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- 7. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento deve presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, relativi ai tributi integralmente e regolarmente pagati nell'anno precedente, corredata di idonea documentazione dimostrativa (dichiarazioni e ricevute di pagamento) e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per fruire delle suddette contribuzioni, che dovrà essere esibita nei modi e nei termini richiesti, pena l'esclusione dalle stesse contribuzioni.
- 8. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.
- 9. I soggetti che richiedono di usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, sono, comunque, tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento in relazione a tutti i tributi comunali. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.
- 10. I contributi di cui sopra rientrano nel regime del "*de minimis*" di cui al regolamento della Comunità Europea, pertanto per poter usufruire delle agevolazioni è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa e tale condizione dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

#### Art. 3. Attività di controllo

- 1. Gli Uffici dell'Ente provvedono al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 1 e 2, rese dagli utenti per i benefici di cui al presente regolamento.
- 2. Per poter usufruire delle agevolazioni occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

#### **SOMMARIO**

- Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del Regolamento
- Art. 2 Requisiti per poter usufruire dei contributi
- Art. 3 Attività di controllo